

Delibera n. 208/2022

Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Troiolo Linee S.r.l. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 3 novembre 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale provvede *“a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;
- il comma 3, lettera I), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

VISTI il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, ed in particolare gli articoli 26 e 27, nonché il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 6 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone che: *“1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso,*

contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio”;

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA la delibera n. 28/2021, del 25 febbraio 2021, con cui sono state approvate le *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”*;

VISTA la nota prot. ART n. 17880/2022, dell’11 agosto 2022, con cui, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, nonché dell’articolo 4 del Regolamento sanzionatorio, a Troiolo Linee S.r.l. (di seguito anche: Troiolo o la Società) sono state richieste informazioni e documentazione, da trasmettere entro il 9 settembre 2022, e segnatamente:

- i) l’indirizzo della sezione del sito *web* contenente le informazioni di cui alla misura 3.3 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021;
- ii) l’indicazione sulla precisa collocazione, sulla *home page* del menzionato sito, dell’apposito *link* denominato “Reclami”, da cui sia possibile accedere alla sezione di cui al precedente punto;
- iii) la trasmissione di una copia aggiornata delle Condizioni generali di trasporto;

con l’avviso che in caso di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o fornite oltre il termine stabilito, l’Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi della normativa vigente;

RILEVATO che le suddette informazioni sono necessarie per l’effettuazione dell’attività di vigilanza sull’ottemperanza da parte di tale Società alle *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”*, approvate con la succitata delibera n. 28/2021.

RILEVATO che la Società non ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni, entro il termine ivi indicato;

VISTA la nota prot. ART n. 19330/2022, del 13 settembre 2022, con cui la Società è stata sollecitata a riscontrare, entro il 26 settembre 2022, la predetta richiesta di

informazioni, rinnovando l'avviso che in caso di perdurare della condotta omissiva l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, *“in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato”*;

RILEVATO

che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito, entro il termine ivi indicato;

VISTA

la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, l'Autorità *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni”*;
2. ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sanzionatorio, durante la fase preistruttoria, *“[g]li Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, anche attraverso [...] richieste di informazioni e documenti, [...] secondo quanto disciplinato dalle disposizioni vigenti”*;
3. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, ove il destinatario di una richiesta di informazioni dell'Autorità non risponda entro il termine assegnato, la stessa può irrogare le sanzioni ivi indicate;
4. dalla visura camerale emerge che la Società esercita quale attività prevalente, tra l'altro, il *“servizio di linea interregionale effettuato mediante autobus”*;
5. conseguentemente, tale Società rientra nel novero dei destinatari delle *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”*, approvate con la delibera n. 28/2021, in relazione all'osservanza delle quali l'Autorità espleta la propria attività di vigilanza;
6. in tale contesto, la Società non ha fornito all'Autorità le informazioni richieste con la nota prot. ART n. 17880/2022, dell'11 agosto 2022, nemmeno a seguito del sollecito prot. ART n. 19330/2022, del 13 settembre 2022, e, pertanto, dalla documentazione agli atti, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata;
7. alla luce degli avvisi contenuti nelle succitate note dell'Autorità, Troiolo era stata edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla non corretta ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;
8. risultano dunque sussistenti i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti della Società per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi del succitato articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, nonché per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 6 del regolamento sanzionatorio in quanto, non avendo la

Società fornito all’Autorità le informazioni richieste con le suddette note, non risultano necessari, all’accertamento della condotta omissiva, ulteriori approfondimenti istruttori;

RITENUTO pertanto, di avviare un procedimento nei confronti di Troiolo Linee S.r.l. per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, con applicazione della procedura semplificata di cui al citato articolo 6 del regolamento sanzionatorio;

TENUTO CONTO che la summenzionata procedura semplificata prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento;

CONSIDERATO quanto riportato nella relazione dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell’ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 14 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

1. ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all’interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società non ha adempiuto nei termini previsti all’obbligo di fornire le informazioni richieste, pregiudicando di fatto il buon andamento dell’attività degli uffici e conseguentemente l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle misure di regolazione dettate dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto via autobus;
3. non risulta posta in essere alcuna azione volta all’eliminazione o all’attenuazione delle conseguenze della violazione;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società risulta che la stessa, con riferimento all’anno 2021, ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali pari ad euro 5.936.429 ed un utile di euro 717.710;
6. ai fini della quantificazione della sanzione - atteso che, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, l’importo della sanzione deve essere commisurato fino all’1 per cento del fatturato dell’impresa interessata - occorre considerare il sopra riportato valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali dell’anno 2021;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l’importo base della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento; iii) non applicare sul predetto importo base alcuna riduzione; iv) quantificare, conseguentemente,

la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00);

- RITENUTO** pertanto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00);
- RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, la Società ha la facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
- TENUTO CONTO** che, in caso di mancata estinzione, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, potendo l'Autorità, nel provvedimento finale, irrogare la sanzione anche discostandosi dalla quantificazione determinata nella presente delibera, ove, nel corso dell'istruttoria, emergessero elementi che lo giustifichino;
- DATO ATTO** che permane comunque l'interesse dell'Autorità ad acquisire le informazioni richieste e pertanto, qualora alla conclusione del procedimento - anche mediante estinzione per avvenuto pagamento in misura ridotta - perduri l'inadempimento, sarà attivato un nuovo procedimento sanzionatorio;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Troiolo Linee S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prott. ART n. 17880/2022, dell'11 agosto 2022, e n. 19330/2022, del 13 settembre 2022;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
3. ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, Troiolo Linee S.r.l. può pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 208/2022";

4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio, in esito al quale può essere irrogata una sanzione di ammontare differente dalla quantificazione determinata al punto 2 della presente delibera, in ogni caso non superiore nel massimo all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata, con la facoltà di:
 - inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa;
 - presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento sanzionatorio, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, a pena di decadenza;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. ove, alla conclusione del presente procedimento, anche mediante estinzione per avvenuto pagamento in misura ridotta ai sensi del punto 3, perduri la mancata ottemperanza, sarà attivato nuovamente l'esercizio del potere sanzionatorio;
10. ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio, alla presente delibera sono allegate le note prott. ART n. 17880/2022, dell'11 agosto 2022, e n. 19330/2022, del 13 settembre 2022, da cui emergono gli elementi costitutivi della violazione contestata;
11. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Troiolo Linee S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 3 novembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)